

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL RIFIUTO CER 19.12.12 “ALTRI RIFIUTI PRODOTTI
DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI
(SOPRAVAGLIO) PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI
COGENERAZIONE DI CA’ DEL BUE, ALLA DISCARICA DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI), E INCENERITORE
DELLA HESTAMBIENTE (PD)**

QUANTITATIVO SOPRAVAGLIO tonn. 5.500

(ex art.63 del D.Lgs.50/16)

Fascicolo gara: Tender_86

Rfq_120

Codici di Appalto

GARA N. 8911814

CIG 9614641CBD

**IL R.U.P.
Geom. Moreno Pensa**

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di **trasporto** dei rifiuti classificati CER 19.12.12 sopravaglio (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) prodotti dall'impianto di cogenerazione di Ca' del Bue con sede in via Matozze 95/a – 37133 Verona alla Discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI), e inceneritore di proprietà della Hestambiente (PD), fino al raggiungimento del quantitativo stimato, a decorre indicativamente dal 1 marzo 2023. Il quantitativo del rifiuto oggetto di appalto è stimato in 5.500 tonnellate.

Tale quantitativo potrà subire variazioni in più o in meno, nei limiti del quinto d'obbligo, in relazione a nuove determinazioni provinciali. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

Il quantitativo giornaliero da trasportare verrà stabilito settimanalmente dalla committente, secondo necessità.

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi delle imprese appaltatrici sarà effettuato a cura del personale di Amia Verona Spa.

Il caricamento di tali materiali si svolge in concomitanza con quello di altri mezzi che trasportano rifiuti, potendosi così generare tempi di attesa.

La ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere per le soste di cui sopra.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 1 (uno), e comunque entro il 31/12/2023, fino ad esaurimento dell'importo stanziato pari ad € 77.000,00 +IVA oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza, a decorrere indicativamente dal 1° marzo 2023 una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
1	CER19.12.12 sopravaglio Tonn.3.000(€/tonn.14,00) inceneritore di HESTAMBIENTE (PD)	42.000,00
2	CER19.12.12 sopravaglio Tonn.2.500(€/tonn.14,00) discarica di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) .	35.000,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	100,00
3	Totale a base di gara	77.100,00.
4	IVA sul servizio oggetto di gara (10%)	7.710,00.
5	Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	84.810,00

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

ART. 5 – IMPIANTO DI DESTINAZIONE

La ditta appaltatrice dovrà trasportare il rifiuto presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento e Recupero RSU presso i siti sotto elencati:

- ✓ titolare per quanto riguarda lo smaltimento in discarica AIA n° 13 del 08/08/2011
soggetto gestore dell'impianto : Società Intercomunale Ambiente s.r.l.(S.I.A.) con sede legale in via Quadri nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI)
- ✓ Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo Hestambiente srl ubicato in Viale della navigazione interna,34 località S. Lazzaro (PD), titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 27 del 02/02/2022

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla committente si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso potrà essere sostituito, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa comunicazione scritta. L'importo del nuovo destino sarà valutato in funzione dei chilometri in più o in meno che verranno percorsi per conferire al nuovo impianto sulla base delle tabelle Aci di riferimento.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria rispetto al programma settimanale richiesto comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.21.

ART. 6– TRASPORTO DEL RIFIUTO

I trasporti potranno avvenire attraverso l'utilizzo delle seguenti tipologie di mezzi di trasporto, (indicativamente 56 tonnellate/giorno):

- Trasporto con semirimorchi con piano mobile;
- Trasporto con scarrabili;

Le operazioni di trasporto devono procedere in modo tale da non disperdere alcun rifiuto lungo il percorso. A tale scopo l'appaltatore deve dotare tutti i mezzi delle apposite coperture necessarie al conferimento dei rifiuti soggetti a dispersione. Tali coperture devono essere di adeguato materiale, forma e tipologia e devono essere fornite e mantenute efficienti a cura e spese dell'appaltatore. Tali

trasporti devono essere effettuati entro le 24 ore salvo guasti dell'automezzo, in tal caso si dovrà procedere alla sostituzione del mezzo. Nel corso del servizio, se i mezzi saranno ritenuti insufficienti dai funzionari dell'appaltatrice è facoltà loro chiedere un adeguato numero di automezzi in funzione del quantitativo di rifiuto da portare a destino.

Qualora non fossero disponibili mezzi aggiuntivi da parte dell'operatore aggiudicatario, sarà facoltà della committente chiamare altro operatore con l'addebito dei costi aggiuntivi al commissionario.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di cause di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali. Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio.

ART. 7- CONFORMITA' DEL RIFIUTO

Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti trasportati.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti trasportati presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante telefax, ad AMIA Verona S.p.A. La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 8 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente.

L'appaltatrice dovrà inviare a mezzo mail (logistica@amiavr.it) copia del formulario con il relativo peso di accettazione.

La copia del formulario anticipata via mail dovrà pervenire preferibilmente al produttore il giorno successivo allo scarico. La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 21 e 22.

ART. 9 – ORARIO DI RITIRO

Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di Cà del Bue dovranno essere concordati tra le aggiudicatarie ed Amia Verona Spa, tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso dalle ore 7.30 alle ore 16.30 ed eventuali festivi, mentre per quanto riguarda lo scarico ci si dovrà attenere agli orari fissati dall'impianto di destinazione, che attualmente sono :

- **Dal lunedì al venerdì 7,00 – 15,00 orario continuato**
- **Sabato 7,00 – 12,00.**

ART. 10 - PERSONALE IN SERVIZIO

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

ART. 12 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura alla seguente mail logistica@amiavr.it; giovanni.pachera@amiavr.it, moreno.pensa@amiavr.it sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

A ciascuna pre-fattura dovrà essere allegato un report mensile dei conferimenti.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 70 % del servizio poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo del servizio richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;

- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- di ottimizzare la gestione e la calendarizzazione della prevalenza del servizio attraverso un coordinamento diretto con il referente dell'impresa aggiudicataria;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltata una quota maggiore rispetto alla percentuale del 30 % dell'importo posto a base di gara.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

Ai sensi dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l’art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E’ vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto, ed entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell’affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato e l’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine, a copertura di eventuali responsabilità, l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro,

valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) per RCO, per sinistro e per persona. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 20 - SANZIONI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma settimanale richiesto	Art.1	€/viaggio 100,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 8	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale

della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 20 in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal documentazione di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 29 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.

Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato.

ART. 30 - SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii.

La stessa prenderà visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) dell'impianto di Amia Verona spa.

ART. 31 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 32 – AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, tra cui l'iscrizione]*. L'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (Avvalimento) dispone che l'istituto dell'avvalimento *“non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.